

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Oggi, l'Ateneo del domani

La nuova disciplina per la formazione iniziale degli insegnanti

Mariano Venanzi

Coordinatore Percorso 24CFU Università di Roma 'Tor Vergata' venanzi@uniroma2.it

Formazione iniziale

1. UN PERCORSO DI FORMAZIONE UNIVERSITARIO STRUTTURATO

Legge 29/06/2022 (D.L. 36/2022)

Articolo 1. Comma 1

E' introdotto un percorso formativo universitario e accademico di formazione iniziale e <u>abilitazione</u> dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il percorso è basato su un modello formativo <u>strutturato</u> tra le Università e le scuole.

Articolo 1. Comma 2

Sviluppare e accertare:

- Competenze **culturali**, **disciplinari**, **pedagogiche**, **psicopedagogiche**, **didattiche** e **metodologiche**.
- Competenze proprie della **professione e della funzione docente** (pedagogiche, psicopedagogiche, relazionali, orientative, valutative, organizzative, didattiche, tecnologiche e giuridiche) integrate con i saperi disciplinari.
- Capacità di progettare percorsi didattici (attività di gruppo e tutoraggio tra pari) al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole.

Articolo 2. Comma 2

- particolare attenzione al benessere psicofisico ed educativo degli allievi con disabilità e bisogni educativi speciali.

Articolo 2. Comma 1

- Il percorso di formazione iniziale prevede non meno di 60 CFU
- Concorso nazionale su base regionale o interregionale
- Periodo di prova in servizio di 1 anno

Articolo 2. Comma 2

- Prova finale:
- prova scritta (analisi critica relativa al tirocinio scolastico)
- lezione simulata

Capo I-bis

- Frequenza obbligatoria (erogazione in presenza) Attività telematiche max 20%

- Requisiti di accreditamento dei percorsi di formazione iniziale (decreto di attuazione)
- Collaborazione strutturata e paritetica tra Università e sistema scolastico. (decreto di attuazione)
- **Docenti tutor** (il contingente e la ripartizione tra le Università su decisione ministeriale)

Capo I-bis. Comma 2

- Numero di posti legato al fabbisogno di docenti indicato dal Ministero per classe concorsuale.
- Riserva di posti per 3 anni ai possessori di contratto di insegnamento (→ decreto di attuazione)
- Possono accedere laureati magistrali nelle discipline di riferimento e studenti iscritti a tali corsi.

Per questi ultimi i CFU di formazione iniziale devono essere conseguiti in modalità aggiuntiva.

Organizzazione del corso

60 CFU

- Almeno 10 di area pedagogica
- Almeno 20 di tirocinio diretto e indiretto (almeno 12 ore/CFU in presenza)
- Inclusione e disabilità
- → decreto

Revisione delle classi di concorso (semplificazione/accorpamento)

Transitorio

- PF24 + Almeno 10 di tirocinio
- In possesso di altra abilitazione: 20 CFU disciplinari + 10 tirocinio diretto.
- Vincitori di concorso che non abbiano conseguito l'abilitazione: 30 CFU

Formazione iniziale

2. Centri di insegnamento

Autonomia universitaria

- Teaching Learning Centers
- Formazione docenti universitari

Formazione continua

Legge 29/06/2022 (D.L. 36/2022)

Articolo 1. Comma 3

La formazione continua obbligatoria è affidata alla Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione.

- SAF stipula convenzioni con le Università e con tutti i soggetti fornitori di servizi certificati di formazione.
- Obbiettivi formativi, linee di indirizzo, valutazione: INVALSI, INDIRE
- c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.
- Docenti esperti
- Retribuzione dei docenti in formazione

Per cosa batterci

- 1. Un percorso accademico di almeno 60 CFU con la partecipazione strutturata dei docenti della scuola.
- 2. Centri di insegnamento di ateneo